

Oron 1079/2022

E.S. 42/2022

Rep. 42/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile**

(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali)

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Paolo Puzone	Presidente
Dott. Alessandro Pellegrini	Giudice relatore
Dott. Elisa Pinna	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- esaminato il ricorso rubricato al n. 7/2022 R.G.P.F., depositato in data 11.8.2022 da **COMISI EMANUELE** per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- nominata con decreto in data 8.10.2021 l'avv. Lucia Perfetti in qualità di Organismo di composizione della crisi (OCC);
- preso atto della relazione redatta dall'OCC sulla valutazione, completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore in cui si ricostruisce la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Ufficio;
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del d.lgs 14/2019;

OSSERVA

Premessa

La liquidazione controllata rientra tra le procedure di composizione della crisi ed è regolamentata dalla disciplina contenuta negli artt. 268 ss., d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi, CCII). Tale procedura è finalizzata alla liquidazione del patrimonio del debitore in stato di crisi o di insolvenza, che non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Segnatamente, l'art. 268, comma 1 CCII prevede che "Il debitore in stato di **sovraindebitamento** può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi

dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”.

Competenza (art. 27 CCII)

L'art. 27, comma 2 CCII individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa – si presume coincidente con il luogo di residenza o il domicilio ovvero, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita (v. art. 27, comma 3 CCII).

Nel caso di specie, il debitore ricorrente Comisi Emanuele risulta essere residente in Massa, via Camponuovo n. 37, di guisa che questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente.

Relazione Organismo Composizione della Crisi: art. 269 CCII

Quando il ricorso è presentato personalmente dal debitore ed è finalizzato alla liquidazione dei propri beni, questo deve essere accompagnato dalla relazione dell'OCC (Organismo di composizione della crisi) vertente *“sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore”* (art. 269, comma 2 CCII).

Nel caso di specie, risulta versata in atti la relazione dell'OCC avv. Lucia Perfetti che – all'esito dell'indagine relativa all'attivo disponibile del sig. Comisi, all'esposizione debitoria, nonché alle cause del sovraindebitamento e alle ragioni di incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte – ha espresso un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta, nonché sulla consistenza dei beni ai fini dell'esecuzione della procedura liquidatoria.

Inoltre, l'OCC ha rilevato che *“sulla base dell'attuale normativa **non** risultano percorribili procedure alternative con la medesima efficacia e fattibilità”*.

Presupposti soggettivi: debitori soggetti alla procedura di liquidazione controllata

Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi definisce lo stato di sovraindebitamento quale *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza”* (v. art. 2, comma 1, lett. c) CCII).

Nel caso di specie, il sig. Comisi Emanuele risulta essere un debitore persona fisica non esercente alcuna attività di impresa. Pertanto, deve ritenersi sussistente il presupposto soggettivo della legittimazione all'accesso alla procedura di liquidazione controllata.

Presupposto oggettivo: stato di sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c)

Il sovraindebitamento, concretandosi nello stato di crisi o di insolvenza delle categorie dei predetti soggetti, richiama le definizioni fornite dallo stesso art. 2, comma 1 lett. a) e b) CCII,

secondo cui la **crisi** è “*lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*”, mentre l’**insolvenza** è “*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

Segnatamente – in accordo alla giurisprudenza di legittimità – l’insolvenza si sostanzia in una situazione dotata di un certo grado di stabilità che si risolve in “*uno stato di impotenza economico – patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi “normali” ai propri debiti*” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sent. 1997/2003). Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand’anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.

Orbene, nel caso di specie, dalla relazione redatta dall’OCC emerge un totale di debiti a carico del sig. Comisi pari ad **€ 1.091.339,34**, di cui: **i) € 7.968,24** a favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione; **ii) € 201.750,43** a favore di Ing. Bank n.v. derivanti dall’esposizione per mutuo ipotecario; **iii) € 870.500,47**, oltre interessi e spese, a favore di Intesa San Paolo s.p.a.; **iv) € 5.920,20** per il compenso a favore degli avv.ti Talamoni e Fruzzetti ed ulteriori € 5.200,00 per compenso dell’OCC.

Occorre, altresì, dare conto del fatto che risultano pendenti due procedimenti di cui l’odierno ricorrente è parte (R.G. 334/2020 dinanzi alla Corte di Appello di Genova di reclamo ex art. 1, comma 58 L. 92/2012, ed R.G. 422/2020 dinanzi al Tribunale di Massa per risarcimento dei danni in materia di lavoro), da cui potrebbero emergere ulteriori debiti ovvero crediti, il cui ammontare non risulta attualmente determinabile.

D’altra parte, il patrimonio del sig. Comisi risulta costituito dai seguenti beni:

- a) piena proprietà dell’unità abitativa sita in Marina di Massa, via delle Pinete, n. 118, distinta al NCEU del Comune di Massa foglio 144, part. 571, sub. 12, e sub. 13 il cui valore stimato dalla perizia del geom. De Simone in data 8.9.2021, e ritenuto compatibile con i parametri OMI dall’OCC, è pari ad **€ 411.664,50**. Tale immobile risulta gravato da due ipoteche a favore di Ing Bank N.V. (iscritta il 7.6.2007) e di Intesa San Paolo s.p.a. (iscritta il 19.6.2018). Invero, a partire dal giugno 2012 l’unità abitativa è stata concessa in locazione a terzi verso il corrispettivo del canone mensile di **€ 700,00** (importo che concorre alla formazione dell’attivo);
- b) comproprietà per la quota di 1/6 dell’unità abitativa sita in Massa, via Enrico Fermi, n. 3, di valore pari ad € 120.000,00 (valore della quota pari ad **€ 20.000,00**) censita al NCEU del Comune di Massa al foglio 95, part. 32, sub. 12. Sulla predetta quota è iscritta ipoteca a favore di Intesa San Paolo s.p.a..
- c) autovettura MINI con valore di mercato pari ad **€ 20.000,00** in accordo alla prospettazione effettuata dal ricorrente;
- d) reddito mensile del sig. Comisi pari ad **€ 2.983,56** (al netto delle trattenute) a titolo di pensione (v. all. 8), che risulta gravata dal pignoramento di 1/5 a favore di Intesa San Paolo s.p.a. a seguito dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Massa in data 22.4.2021;

Alla luce del quadro debitorio sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza del debitore.

A tal proposito, se – da una parte – non emerge alcun dubbio in relazione all'incorporazione nel patrimonio di liquidazione degli immobili sub a) e sub b), nonché dell'autovettura sub. c), dall'altra, occorre brevemente soffermarsi sulla possibilità di includere la pensione del sig. Comisi nella procedura di liquidazione.

Segnatamente, l'art. 268, comma 4, prevede che **“non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”**.

Tanto evidenziato, è bene precisare che il nucleo familiare del sig. Comisi è composto dalla moglie Fialdini Guerrina e da due figli non economicamente indipendenti, seppur maggiorenni. Tale circostanza trova conferma nel modello 730/2022 versato in atti e relativo ai redditi percepiti da Comisi Emanuele nell'anno 2021, da cui emerge la presenza del coniuge e dei due figli quali familiari a carico del sig. Comisi. Tale dichiarazione certifica anche un reddito di lavoro dipendente e assimilati di quest'ultimo pari ad **€ 57.554,00**.

Inoltre, il sig. Comisi allega al ricorso una spesa annua relativa ad oneri condominiali, bollette, spese di trasporto, mantenimento dei figli ed altro pari ad **€ 53.552,00** annuali (**€ 4.462,00 mensili**), a fronte di entrate mensili di poco superiori, pari ad **€ 4.564,00** (costituite dalla pensione del sig. Comisi – già pignorata nella misura di 1/5 – dalla pensione della sig.ra Fialdini Guerrina, e dal canone di locazione dell'immobile sito in Massa di proprietà del sig. Comisi, v. all. 4).

A tal proposito, considerando che i proventi reddituali sono di poco sufficienti a garantire il fabbisogno familiare, e che il debitore ha messo a disposizione della procedura gli altri beni mobili e immobili di sua proprietà, si ritiene di poter escludere dalla procedura di liquidazione la pensione erogata a favore del sig. Comisi Emanuele.

E tuttavia, in ragione del richiamo operato dall'art. 270, comma 5 CCII alla norma di cui all'art. 150, secondo cui **“salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”**, il pignoramento di 1/5 della pensione del sig. Comisi a favore di Intesa San Paolo s.p.a. dovrà ritenersi sospeso nelle more della procedura liquidatoria, anche in virtù del rispetto della *par condicio creditorum*.

Da ultimo, è bene ulteriormente precisare che, sebbene l'immobile di cui sub b) rientri nel patrimonio di liquidazione, così come domandato dallo stesso debitore ricorrente, l'art. 270, comma 2, lett. e) CCII, prevede – se risultano sussistenti **“gravi e specifiche ragioni”** – la possibilità di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare uno o più beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Nel caso di specie, la quota di proprietà dell'immobile facente capo al debitore Comisi Emanuele risulta pari solo ad 1/6, mentre i restanti 4/6 appartengono alla madre di quest'ultimo, Occhipinti Carmela, che vi risiede. Inoltre, considerando l'età della sig.ra Occhipinti, pari a 90 anni (nata in data 24.3.1932, come risultante dal certificato di residenza di cui all'allegato D), si ritengono sussistenti i presupposti per non disporre il rilascio dell'immobile sito in Massa, via Enrico Fermi, n. 3, affinché la stessa possa continuare ad abitarvi nelle more della procedura di liquidazione controllata.

Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 270 CCII.:

1. **DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di COMISI EMANUELE (c.f. CMSMNL58A04G388N) nato a Pavia il 4.1.1958;**
2. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegrì;
3. **NOMINA** quale **liquidatore l'avv. Lucia Perfetti**, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019;
4. **ORDINA** al debitore sottoposto a liquidazione controllata il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
6. **ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione: (i) immobile sito in Marina di Massa, Viale delle Pinete, n. 118, distinto al NCEU Comune di Massa al foglio 144, part. 571, sub. 12 e sub. 13; ii) autovettura MINI targata FR639AT), con esclusione dell'immobile sito in Massa, via Enrico Fermi, n. 3, censito al NCEU del Comune di Massa al foglio 95, part. 32, sub. 12, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
7. **DISPONE** che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
8. **DISPONE** l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
9. **ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti su tutti i beni immobili e beni mobili registrati.
10. **DISPONE** che il liquidatore proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori, e che proceda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata al completamento dell'inventario dei beni del debitore e alla


redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, formulato in maniera tale da assicurare, nelle operazioni di vendita giudiziaria forzata, la massima trasparenza, partecipazione e parità di trattamento oltretché la ragionevole durata della procedura (per la quale fisserà un termine non maggiore di 2 anni per il completamento dell'attività di liquidazione dei beni), e depositandolo in cancelleria per l'approvazione da parte del GD;

- 11. DISPONE** che, una volta scaduti i termini di cui all'articolo 270, comma 2 lett. d) CCII, il liquidatore proceda alla predisposizione del progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda, ovvero mediante deposito in cancelleria.


Così deciso in data 13/12/2022 nella camera di consiglio del Tribunale fallimentare di Massa nella composizione specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Presidente
Dott. Paolo Puzone



Il Giudice estensore
Dott. Alessandro Pellegrini



Depositato in Cancelleria il

19/12/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Flavio PAIS

